



ORGANISMO DI MEDIAZIONE – ISCRIZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.549
ENTE DI FORMAZIONE – ISCRIZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.294
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 – Certificato n.1134

Via Oldofredi 9 – 20124 Milano
Telefono +39.02.67.07.18.77 – info@istitutoicaf.it
istitutoicaf.it

In ogni contratto stipulato tra due o più parti, è possibile inserire una delle due clausole sotto riportate:

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE CIVILE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente od indirettamente tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010 e s.m.i., da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione ICAF, iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia al n.549, secondo le previsioni del suo Regolamento, e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Il Regolamento di procedura, la modulistica e le tabelle delle indennità di mediazione in vigore al momento di attivazione della procedura sono visionabili sul sito internet dell'Organismo: www.istitutoicaf.it

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione civile prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE CIVILE POI ARBITRATO (MED-ARB)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente od indirettamente tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto e agli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni dovrà esse sottoposta ad un preliminare tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010 e s.m.i., da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione ICAF, iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia al n.549, secondo le previsioni del suo Regolamento.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, o comunque se la controversia non dovesse essere risolta entro il termine di (90) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la questione sarà risolta mediante una procedura arbitrale – secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale ICAF in vigore al momento dell'attivazione della procedura, che le parti dichiarano sin da ora di conoscere ed accettare.

Il tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico (oppure da un collegio di tre arbitri) nominato(i) secondo il Regolamento arbitrale di cui sopra.

La decisione arbitrale sarà presa secondo diritto o secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Milano.

La decisione dell'arbitro (o degli arbitri) sarà vincolante per le parti.